

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 FEBBRAIO 2014**

Art.1. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 5, dello statuto federale, la convocazione della riunione del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori deve essere effettuata entro i termini previsti dallo statuto, indicando con chiarezza l'argomento oggetto della decisione nonché le modalità per l'espressione del voto, che viene in ogni caso rilevato mediante scrutinio palese, anche per via telematica.

Art.2. Ogni singolo componente l'organo che partecipa al voto esprime il proprio voto selezionando una delle seguenti opzioni: favorevole, contrario, astenuto; se nessuna selezione viene operata, il componente viene considerato assente alla votazione e, pertanto, non concorre né al raggiungimento del numero legale né alla formazione del quorum.

Art.3. Salvo che non sia stato esplicitamente previsto dalla convocazione, non è ammessa la votazione per parti separate. La presidenza dell'organo è tuttavia tenuta a indire una nuova votazione, per parti separate, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti l'organo.

Art.4. Nella convocazione deve essere indicato un termine entro il quale far pervenire alla Federazione il proprio voto, con le modalità indicate nella convocazione medesima; qualora nella convocazione non venga specificato un orario, il termine si intende fissato alla mezzanotte del giorno indicato.

Art.5. Qualora un componente l'organo esprima più voti, si considera valida l'ultima comunicazione pervenuta alla Federazione entro i termini previsti.

Art.6. Non è ammesso il voto per delega.

Art.7. Ogni componente l'organo ha diritto di richiedere che vengano messe a verbale le proprie considerazioni sull'argomento oggetto di decisione; tali considerazioni vanno trasmesse alla Federazione in forma scritta, entro il termine indicato per l'espressione del voto.

Art.8. Per la validità delle decisioni è richiesto il medesimo quorum previsto dallo statuto federale.

Art.9. Dal verbale della riunione deve risultare l'elenco dei partecipanti. Se la decisione non è assunta all'unanimità, nel verbale deve essere indicato il voto espresso da ciascun partecipante. Il verbale della riunione è sottoposto ad approvazione in occasione della prima riunione successiva dell'organo.

oooooooo

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'11 NOVEMBRE 2013**

Art. 1. Il Consiglio Direttivo di Federalberghi, su proposta della Giunta Esecutiva, può istituire delegazioni territoriali, con competenza su ambiti territoriali nei quali non risulti costituita un'associazione territoriale o, benché costituita, non risulti aderente alla Federazione o abbia comunicato il recesso o ne sia stata deliberata l'esclusione.

Art. 2. La delegazione assume la denominazione di <<delegazione Federalberghi del comune / dei comuni di oppure della provincia / delle province di oppure della regione>>, in breve <<Federalberghi ...>>

Art. 3. Il Consiglio Direttivo nomina un delegato federale, al quale è affidato il compito di coordinare le imprese che insistono nell'ambito territoriale della delegazione, con l'obiettivo di costituire entro tempi determinati una struttura associativa conforme ai dettati dello statuto federale. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare uno o più subdelegati, con competenza per specifici territori o specifiche materie.

Art. 4. I delegati e i subdelegati propongono all'approvazione degli organi federali un piano di attività e riferiscono periodicamente in merito alla relativa attuazione ed ai risultati conseguiti.

Art. 5. I delegati e i subdelegati non possono assumere impegni in nome e per conto della Federazione, a meno che non siano di volta in volta espressamente autorizzati.

Art. 6. Il mandato dei delegati e dei subdelegati ha una durata determinata, stabilita dal Consiglio Direttivo della federazione. Il Consiglio Direttivo può altresì prorogare la durata del mandato nonché revocarlo in qualsiasi momento. Il mandato cessa automaticamente all'atto della cessazione del Consiglio Direttivo, ferma restando la possibilità di rinnovo ad opera del nuovo Consiglio;

Art. 7. Le imprese che aderiscono alla delegazione entrano a far parte del sistema organizzativo di Federalberghi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello statuto federale. Per aderire alla delegazione è necessario presentare domanda scritta di iscrizione in un apposito registro istituito presso la federazione. Le decisioni inerenti l'iscrizione nel registro o la cancellazione dallo stesso sono di competenza della Giunta Esecutiva di Federalberghi. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si applicano le procedure ed i principi dettati dallo statuto federale.

Art. 8. Per finanziare il funzionamento di ciascuna delegazione, viene attivata la riscossione di un contributo associativo, che sarà contabilizzato in un apposito capitolo del bilancio federale. La misura di tale contributo è stabilita dalla Giunta Esecutiva di Federalberghi, sentito il delegato e i subdelegati competenti per territorio.

Art. 9. I delegati ed i subdelegati possono essere invitati alle riunioni degli organi federali, senza diritto di voto.

Art. 10. Le delegazioni federali partecipano alle Assemblee federali, ciascuna con diritto ad un voto. I rappresentanti delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 possono entrare a far parte degli organi e delle commissioni federali, con le medesime modalità di elezione o di nomina previste in via generale.

oooooooo

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE STATUTARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 30
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 OTTOBRE 2007**

COMITATO NAZIONALE ATTIVITÀ STAGIONALI

Il Comitato Nazionale Attività Stagionali ha il compito di rappresentare, in seno alla Federazione, le istanze unitarie delle imprese ad attività stagionale, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione dell'azione politico-sindacale della Federazione e di proporre le iniziative di interesse per la politica di sviluppo delle imprese stagionali.

Sono imprese stagionali quelle considerate tali da norme di legge o che comunque attuino uno o più periodi di chiusura durante l'anno.

Il Comitato è composto da due delegati per ciascuna Regione, nominati dall'Unione regionale tra i titolari delle imprese a carattere stagionale.

Nella nomina dei delegati l'Unione regionale deve assicurare adeguata rappresentanza delle problematiche afferenti le località marine, montane o lacuali, eventualmente presenti o prevalenti nella Regione.

Il Comitato dura in carica fino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può comunque in qualsiasi momento rivedere la sua composizione o deliberare il suo scioglimento.

COMITATO NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO

Il Comitato Nazionale per il Mezzogiorno propone gli indirizzi generali per l'attività della Federazione relativamente ai problemi che riguardano direttamente ed indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno e rappresenta in seno alla Federazione le istanze unitarie delle imprese del Mezzogiorno.

Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna Regione del Mezzogiorno, nominato dall'Unione regionale.

Il Comitato dura in carica fino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può comunque in qualsiasi momento rivedere la sua composizione o deliberare il suo scioglimento.

COMITATO NAZIONALE ATTIVITÀ TERMALI

Il Comitato Nazionale Attività Termali ha il compito di approfondire i problemi specifici del termalismo e di rappresentare, in seno alla Federazione, le istanze unitarie delle imprese turistiche del settore termale.

Il Comitato è composto da un delegato nominato da ciascuna Unione regionale e da un delegato nominato da ciascuna Associazione territoriale a vocazione prevalentemente termale.

Il Comitato così costituito dura in carica fino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può comunque in qualsiasi momento rivedere la sua composizione o deliberare il suo scioglimento.

COMITATO NAZIONALE CONSORZI ALBERGHIERI

Il Comitato Consorzi Alberghieri ha il compito di approfondire i problemi specifici dell'attività consortile di promozione e commercializzazione in campo turistico ricettivo da rappresentare in seno alla Federazione.

Il Comitato è composto dai Presidenti dei Consorzi di promozione e commercializzazione di strutture turistico ricettive, operanti in Italia .

Il Comitato così costituito dura in carica fino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può comunque in qualsiasi momento rivedere la sua composizione o deliberare il suo scioglimento.

FUNZIONAMENTO DEI COMITATI NAZIONALI

I Presidenti dei Comitati Nazionali sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo le norme dello Statuto federale.

I Comitati si riuniscono su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti, e comunque in occasione delle Assemblee federali.

La convocazione viene inviata con almeno 10 giorni di preavviso, anche attraverso il fax o la posta elettronica.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega ad altro componente. Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto federale.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE STATUTARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 5
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IL 15 MARZO 2005**

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutte le componenti del Sistema Organizzativo federale. Ciascuna di esse ha diritto ad un voto.

Gli ulteriori voti da ripartire tra le componenti del Sistema Organizzativo Federale sono determinati sommando i contributi, diretti ed indiretti, dovuti e corrisposti alla Federazione dalle imprese associate nell'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare, e dividendoli per ogni scaglione di contribuzione.

Lo scaglione di contribuzione è pari all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto dai soci per l'adesione alla Federazione.

La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.

Il 5% dei voti che risultano dal calcolo di cui al secondo comma sono attribuiti ai Sindacati nazionali, e tra gli stessi ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I rimanenti voti sono attribuiti, tenendo conto della provenienza territoriale:

- a) quanto all'85% alle Associazioni Territoriali ;
- b) quanto al 15% alle Unioni Regionali .

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare.

Fino al momento dell'emanazione della delibera di esclusione da parte della Giunta esecutiva, hanno diritto di voto i soci che abbiano contravvenuto a disposizioni statutarie diverse da quelle relative alla regolarità temporale della contribuzione.

La regolarizzazione della posizione contributiva deve essere integrale e deve avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora la riunione assembleare sia convocata in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, l'attribuzione dei voti avviene sulla base dell'ammontare contributivo dell'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente a quello normalmente considerato come riferimento.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 LUGLIO 2001**

CONSIGLIO DIRETTIVO

La ripartizione dei seggi riservati in Consiglio Direttivo ai rappresentanti delle Associazioni territoriali e dei Sindacati nazionali avviene proporzionalmente all'ammontare complessivo dei contributi diretti ed indiretti effettivamente versati alla Federazione nell'esercizio finanziario precedente la data del rinnovo del Consiglio.

Partecipano alla ripartizione dei seggi le sole Associazioni territoriali ed i soli Sindacati nazionali in regola con la posizione contributiva; la regolarizzazione deve essere integrale ed avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Dall'ammontare complessivo dei contributi vengono quindi scorporate le somme eventualmente versate da Associazioni o Sindacati non ammessi alla ripartizione.

Qualora debba procedersi al rinnovo del Consiglio in una data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, la ripartizione avviene sulla base dell'ammontare contributivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente a quello normalmente considerato come riferimento.

Per l'assegnazione proporzionale dei ventisette seggi spettanti alle Associazioni territoriali si divide l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati da ciascuna Associazione (al netto dei contributi federali versati dalle aziende inquadrare in un Sindacato nazionale) successivamente per uno, due unità e nove decimi, quattro unità e otto decimi, sei unità e sette decimi, otto unità e sei decimi, e così via, aumentando ogni volta il divisore di una unità e nove decimi. Si scelgono poi fra i quozienti così ottenuti i venti più alti, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle Associazioni in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria dei venti più elevati. A parità di quoziente il seggio è attribuito all'Associazione che ha il minore ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati.

In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie apportate dalla Assemblea straordinaria del 25 Maggio 2001, il Consiglio Direttivo in carica sarà integrato con i quattro seggi aggiuntivi, ripartiti secondo il metodo sopra descritto tra le Associazioni che, alla data del 28 febbraio 2001, risultano in regola con i contributi effettivamente pagati alla Federazione. Decadono dalla carica i consiglieri cooptati che siano espressione di realtà territoriali cui per effetto della integrazione è attribuito un posto nel Consiglio Direttivo, ed il Consiglio Direttivo, così rinnovato, provvederà, su proposta del Presidente, ad effettuare nuove cooptazioni.”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUARIE APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 29 MARZO 1994

FONDO REGIONALE DI SISTEMA - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

L'Assemblea determina annualmente la aliquota delle entrate contributive della Federazione, dirette ed indirette, da destinare al Fondo regionale di Sistema.

La ripartizione delle risorse alle Unioni regionali avviene applicando tale aliquota percentuale all'ammontare contributivo proveniente da ciascuna realtà regionale, riscosso dalla Federazione nell'anno finanziario che precede la ripartizione per quanto riguarda i contributi diretti. Per i contributi indiretti si fa riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.

Le somme spettanti alle realtà regionali prive di Unione regionale sono trattenute dalla Federazione e vengono finalizzate al sostegno finanziario necessario per la loro costituzione.

COMITATO NAZIONALE ATTIVITÀ STAGIONALI

Sono imprese stagionali quelle considerate tali da norme di legge o che comunque attuino uno o più periodi di chiusura durante l'anno.

La ripartizione dei 10 seggi di Comitato assegnati alle Unioni regionali con maggiore presenza di imprese stagionali avviene sulla base del coefficiente che si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di imprese stagionali associate, dedotto dal Registro delle imprese.

Nel conteggio non vengono computate le imprese stagionali aderenti ad Associazioni territoriali o a Sindacati nazionali non in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato. Qualora la costituzione del Comitato debba avvenire in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

Ogni Unione regionale ha diritto ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di imprese stagionali associate ad essa riferibili per il coefficiente di ripartizione. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione del Registro delle imprese associate, la ripartizione dei 10 seggi avviene sulla base dell'indice di presenza di imprese stagionali in ciascuna Regione, dedotto dai dati anagrafici ufficiali dell'ENIT in possesso della Federazione, rapportato alla contribuzione ordinaria riferibile a ciascuna realtà regionale.

Il primo coefficiente di ripartizione si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di imprese stagionali, dedotto dai dati ENIT. Il numero di imprese stagionali riferibili, sempre secondo i dati ENIT, a ciascuna Unione regionale si divide quindi per tale coefficiente di ripartizione. Le Unioni regionali che, secondo tale calcolo, ottengono almeno un seggio concorrono alla ripartizione sulla base della contribuzione a loro riferibile.

Per ottenere il secondo coefficiente di ripartizione si divide per 10 l'ammontare contributivo complessivamente riferibile a tali Unioni regionali.

Tali Unioni regionali hanno diritto quindi ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo l'ammontare contributivo a ciascuna di esse riferibile per il secondo coefficiente. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

L'ammontare contributivo è costituito dalle quote contributive effettivamente versate alla Federazione, nell'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato, dalle Associazioni territoriali di ciascuna area regionale interessata, al lordo della contribuzione delle imprese inquadrare in un Sindacato nazionale. Qualora si debba procedere alla costituzione del Comitato in data intercorrente tra il primo giorno del mese di

gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

Il Comitato così costituito dura in carica tre anni. Qualora prima del triennio la Federazione completi il registro delle imprese, il Comitato decade e si procede al suo rinnovo secondo le regole ordinarie.

COMITATO NAZIONALE PICCOLA IMPRESA

Si intendono per piccole imprese quelle con non più di 30 camere.

La ripartizione dei 10 seggi di Comitato assegnati alle Unioni regionali con maggiore presenza di piccole imprese avviene sulla base del coefficiente che si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di piccole imprese associate, dedotto dal Registro delle imprese.

Nel calcolo non vengono computate le piccole imprese aderenti ad Associazioni territoriali o a Sindacati nazionali non in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato. Qualora la costituzione del Comitato debba avvenire in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

Ogni Unione regionale ha diritto ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di piccole imprese associate ad essa riferibili per il coefficiente di ripartizione. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione del Registro delle imprese associate, la ripartizione dei 10 seggi avviene sulla base dell'indice di presenza di piccole imprese in ciascuna Regione, dedotto dai dati anagrafici ufficiali dell'ENIT in possesso della Federazione, rapportato alla contribuzione ordinaria riferibile a ciascuna realtà regionale.

Il primo coefficiente di ripartizione si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di piccole imprese, dedotto dai dati ENIT. Il numero di piccole imprese riferibili, sempre secondo i dati ENIT, a ciascuna Unione regionale si divide quindi per tale coefficiente di ripartizione. Le Unioni regionali che, secondo tale calcolo, ottengono almeno un seggio concorrono alla ripartizione sulla base della contribuzione a loro riferibile.

Per ottenere il secondo coefficiente di ripartizione si divide per 10 l'ammontare contributivo complessivamente riferibile a tali Unioni regionali.

Tali Unioni regionali hanno diritto quindi ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo l'ammontare contributivo a ciascuna di esse riferibile per il secondo coefficiente. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

L'ammontare contributivo è costituito dalle quote contributive effettivamente versate alla Federazione, nell'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato, dalle Associazioni territoriali di ciascuna area regionale interessata, al lordo della contribuzione delle imprese inquadrato in un Sindacato nazionale. Qualora si debba procedere alla costituzione del Comitato in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

Il Comitato così costituito dura in carica tre anni. Qualora prima del triennio la Federazione completi il registro delle imprese, il Comitato decade e si procede al suo rinnovo secondo le regole ordinarie.